

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Shotokan Karate –Do International Italy

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di settembre i Signori:

1. Masaru Miura nato a Shizuoka-Ken (JPN) il 22.4.1939 e residente a Milano in via marco Polo n.7 C.F.MRIMSR39D22Z219V
2. Tiziano Monti nato a Milano (MI) il 28.12.1948 e residente a Massino Visconti (MI) in Via Per Lesa n.58 C.F. MNTTZN48T28F205T
3. Laura Rampazzo nata a Padova il 24.8.1951 e residente a Milano in via Marco Polo n.7 C.F. RMPLRA51M64G224H;
4. Paolo Lusvardi nato a Mantova il 26.9.1953 e residente a Mantova in viale Sabotino n. 4 C.F. LSVPLA53P26E897G;
5. Aldo Milazzo nato ad Agrigento il 20.8.1957 e residente a Palermo in via delle Madonie n.22 C.F. MLZLDA57M20A089L
6. Mario Bessolo nato a Torino il 06..03.1952 e residente a Scarmagno (TO) in Via Andrina n.7 C.F. BSSMRA52C06L219T
7. Vincenzo Russo nato a Latina il 11.9.1948 e residente a Latina in via Lanuvio n. 2 C.F.RSSVCN48P11E472T
8. Michela Faccioli nata a Villafranca di Verona il 26.6.1972 e residente a Mantova in Via Gaetano Bonoris n. 4 C.F.FCCMHL72H66L949S
9. Emanuela Moreschi nata a Castel D'Arro il 6.4.1963 e residente in Roncoferraro (MN) in via Cesare Battisti n.230 C.F. MRSMNL63D46C076D
10. Stefano Bianco nato a Napoli il 6.8.1962 e residente a Besozzo (VA) in via Montegrappa n.2A cod.fisc. BNCSFN62M06F839E

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Tra i signori sopra menzionati viene costituita ai sensi ed effetti dell'Art. 90 della Legge 289/2002 e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e sue modificazioni ed integrazioni, l'Associazione Sportiva Dilettantistica e senza fini di lucro, denominata "**Shotokan Karate–Do International Italy Associazione Sportiva Dilettantistica**", in acronimo **S.K.I.- I. asd.**

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Milano via MonteGrappa 6

Articolo 3) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle Associazioni non riconosciute, da quelle contenute nel presente Atto Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sociale che rispecchia e rispetta le disposizioni del comma 8 dell'Art.148 del TUIR e della normativa in tema di associazioni sportive senza scopi di lucro di cui all'Art. 90 della Legge 289/2002 e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Lo Statuto Sociale a tal proposito viene sottoscritto dalle parti in tutte le pagine e allegato al presente Atto Costitutivo a formarne parte integrante e sostanziale (all. A).

Articolo 4) Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo e l'eventuale Organo di Controllo.

Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione degli associati, le norme che regolamentano la vita dell'Associazione sono contenute e disciplinate nel citato Statuto Sociale allegato al presente atto.

Articolo 6) La quota di iscrizione degli Associati che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, possibilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 8) A comporre il primo **Consiglio Direttivo**, tutti i componenti, all'unanimità, eleggono i Signori

1) **Tiziano Monti** nato a Milano (MI) il 28.12.1948 e residente a Massino Visconti (MI) in Via Per Lesa n.58 C.F. MNTTZN48T28F205T

2) **Laura Rampazzo** nata a Padova il 24.8.1951 e residente a Milano in via Marco Polo n.7 C.F. RMPLRA51M64G224H

3) **Michela Faccioli** nata a Villafranca di Verona il 26.6.1972 e residente a Mantova in Via Gaetano Bonoris n. 4 C.F.FCCMHL72H66L949S

che presenti accettano seduta stante la carica.

Viene inoltre eletto e nominato, quale **Presidente e legale rappresentante** il dott. **Tiziano Monti** e Vice Presidente l'arch. Laura Rampazzo, i quali accettano le rispettive cariche mentre viene rimesso ad un successivo verbale Consiliare la determinazione delle ulteriori cariche associative.

Il Presidente dott. Tiziano Monti e l'arch. Laura Rampazzo vengono delegati, in via disgiunta, al deposito del presente Atto Costitutivo ed annesso Statuto Associativo presso i competenti Ufficio del registro ed Agenzia delle Entrate di Milano per l'attribuzione del Codice fiscale con facoltà di subdelega.

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti riconosciuti di promozione ed allo Statuto sociale.

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. I presenti documenti sono esenti da imposta di bollo.

Letto, confermato e sottoscritto in Milano il 21 settembre 2024:

Masaru Miura

Tiziano Monti

Laura Rampazzo

Paolo Lusvardi

Mario Bessolo

Aldo Milazzo

Vincenzo Russo

Michela Faccioni

Emanuela Moreschi

Stefano Bianco



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
ATTO REGISTRATO AL N. 2637 SERIE 3
DEL 27 SET 2024
IMPOSTE ASSOLTE PER Euro 200,00
OLTRE SANZIONI DI BOLLO Euro
Firma in delega della Direzione provinciale

Allegato all'atto costitutivo

STATUTO

“Associazione Sportiva Dilettantistica: S.K.I.-I asd”

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi ed effetti dell'Art. 90 della Legge 289/2002, del Codice Civile e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., l'associazione denominata **“Shotokan Karate-Do International Italy Associazione Sportiva Dilettantistica”**.

In acronimo **S.K.I.- I. asd**

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione farà uso dell'indicazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” e del relativo acronimo di “ASD” nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
4. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione risulterà affiliata e di cui riconosce sin d'ora la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di promozione Sportiva al quale è affiliata, la S.K.I.-I. è tenuta a risultare iscritta al **RASD** Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ART. 2

Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;

- b) incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere anche in collaborazione con altre realtà od associazioni / società sportive, l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
 - c) operare per la realizzazione di iniziative, competizioni, stage e corsi di apprendimento, in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - d) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
 - e) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue esplicazioni;
 - f) promuovere attività sportive, culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di:

KARATE - Cod. C.O.N.I. BP001

ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.

3. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva e collaborando a tutti i livelli con altre associazioni o società sportivo dilettantistico.
4. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

ART. 3

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività istituzionali. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare hanno il diritto di
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili.
3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI cui l'Associazione è affiliata e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione può essere escluso previa delibera dall'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
4. Le quote versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Il riconoscimento di eventuali indennità di carica o di compensi per collaborazioni coordinate continuative dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e motivato, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e della normativa fiscale.
3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7

Assemblea



1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene scelto seduta stante fra i presenti alla riunione anche se in videoconferenza. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il rendiconto economico-finanziario;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) delibera sulla esclusione degli associati;
 - e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) delibera lo scioglimento;
 - g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo fissandone in tale contesto anche il numero nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di quattro mandati.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) la predisposizione del rendiconto economico-finanziario;
- d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- g) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
10. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

ART. 9

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10


Organo di controllo

1. È in facoltà dell'Assemblea nominare, in composizione monocratico, l'Organo di controllo.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera da parte dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.

ART. 11

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.



4. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative o per partecipazione a stage e/o corsi didattici, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e relative disposizioni attuative.

ART. 12

Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il rendiconto è redatto annualmente, è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 13

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati;
 - registro dei volontari se sussistenti;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

La responsabilità della cura e custodia dei Libri è in capo al Consiglio Direttivo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 14

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo


1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 15


Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.


Gli associati fondatori



Masaru Miura


Tiziano Monti


Laura Rampazzo



Paolo Lusvardi


Mario Bessolo


Aldo Milazzo


Vincenzo Russo


Michela Faccioli


Emanuela Moreschi


Stefano Bianco

Registrazione di Atto Privato

Il 27/09/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNM , serie 3 , numero 2637

data di stipula: 21/09/2024

ident.vo telematico: TNM24L002637000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97980860155

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97980860155				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



